



ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE): SI PARTE

SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
N. 13

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l'Innovazione e la Digitalizzazione

Con la firma del Ministro Giorgetti e la pubblicazione del Decreto attuativo si avvia la c.d. ZES UNICA, a partire dal primo gennaio 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**) potranno beneficiare di una nuova **Zona Economica Speciale (ZES) unica** che ha sostituito le aree ZES precedentemente identificate.

La ZES unica è stata istituita dal [Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023](#), con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative o di quelle che si insedieranno beneficiano di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo economico e la coesione per le aree più svantaggiate del Paese, con un **plafond iniziale di 1, 8 miliardi di euro**.

BENEFICIARI

Tutte le imprese, anche le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, generalmente escluse perché beneficiare di speciali misure.

ESCLUSIONI: sono, tuttavia esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

È opportuno precisare altresì che, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, **per almeno 5 anni** dopo il completamento dell'investimento medesimo.



AGEVOLAZIONE

Ma arriviamo alla parte più interessante ovvero le agevolazioni, trattasi di un contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nella tabella che segue riepiloghiamo le **percentuali di agevolazione in base alla regione e alla dimensione aziendale:**

Regioni	Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento)	Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento)	Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento)
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%
Molise	50%	40%	30%

Sardegna	50%	40%	30%
Sardegna (area transizione giusta)	60%	50%	40%
Campania	60%	50%	40%
Puglia	60%	50%	40%
Puglia (area transizione giusta)	70%	60%	50%
Basilicata	50%	40%	30%
Calabria	60%	50%	40%
Sicilia	60%	50%	40%

Detto credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal **1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024** nel limite **massimo**, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Ricordo a me stesso che **non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro**.



È da precisare che è rilevante anche **l'entrata in funzione**, in particolare, se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione **entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione**, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.


Ancora, se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Stesso trattamento sarà riservato per i beni acquisiti in locazione finanziaria se non viene esercitato il riscatto.

Infine per i progetti di investimento con costi ammissibili **superiori a 50 milioni di euro** l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto».

INTERVENTI E SPESE AMMESSI

Ricordiamo che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un **progetto di investimento** iniziale **realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.



Quindi acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto

previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.

Ai fini della **determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati** e del **valore dei beni agevolabili** si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione **non può superare il 50%** del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Quanto ai fornitori, vale la pena precisare che sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali **non sussistono rapporti di controllo o di collegamento** di cui all'articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

CUMULABILITA'

È interessante precisare che il credito d'imposta è **cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto **i medesimi costi** ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

PROCEDURA DI ACCESSO


Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle entrate, **dal 12 giugno al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l'eventuale **riparto**.

Infine preciso che ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto.

Conclusioni

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che siamo di fronte ad un'interessante opportunità per le imprese delle aree delle 8 regioni coinvolte, ma è altrettanto vero che le il *plafond* iniziale messo a disposizione (1,8 miliardi di euro) potrebbe risultare insufficiente a soddisfare tutte le richieste che arriveranno.



Presso il nostro Centro Studi un team di esperti delle aree della finanza agevolata e controllo di gestione sono disponibili, dietro appuntamento, ad analizzare casi pratici per valutare le pre-fattibilità nonché se e come questa agevolazione possa cumularsi con altre misure di aiuto.



A cura dell'Avv. **ENRICO MAZZA**

Innovation Manager

20/05/2024



www.centrostudidlm.it



info@centrostudidlm.it



centro studi DLM – city hub



CityHub



centrostudidlm

Presso **DLM Digital@b MIA** tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro appuntamento, a **fornire informazioni più dettagliate** al fine di cogliere i benefici previsti nella suddetta misura.